



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 di data 8 ottobre 2021 come modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2144 di data 10 dicembre 2021.

Investiamo su di loro!



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AGLI STUDI POST DIPLOMA

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

INDICE

Intervento previsto Pag. 2

Struttura del bando Pag. 2

CAPO I - Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2021/2022 o non beneficiari del contributo nell'a.a. 2020/2021

1. Destinatari Pag. 3

2. Requisiti oggettivi Pag. 5

2.1 Accumulo di capitale Pag. 5

2.2 Condizione economica Pag. 7

3. Presentazione della domanda Pag. 8

3.1 Contenuto della domanda Pag. 8

4. Determinazione importo e concessione del contributo Pag. 11

4.1 Importo contributo studenti in sede Pag. 12

4.2 Importo contributo studenti fuori sede Pag. 12

5. Erogazione del contributo Pag. 14

6. Condizione di merito per la conferma del contributo per il secondo e terzo anno Pag. 15

6.1 Studenti iscritti a corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti Pag. 15

6.2 Studenti iscritti a corsi dell'alta formazione professionale/ istituti tecnici superiori Pag. 16

6.3 Sospensione carriera Pag. 16

6.4 Condizione di merito studenti disabili Pag. 16

7. Revoca del contributo Pag. 17

8. Trasferimento ad altro corso e rinuncia agli studi Pag. 18

CAPO II - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità del contributo per gli studenti beneficiari nell'a.a. 2020/2021

9. Dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità Pag. 19

9.1 Contenuto della dichiarazione Pag. 19

CAPO III - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della terza annualità del contributo per gli studenti beneficiari nell'a.a. 2019/2020

10. Dichiarazione per l'erogazione della terza annualità Pag. 24

10.1 Contenuto della dichiarazione Pag. 24

CAPO IV - Disposizioni comuni

11. Comunicazioni dell'Amministrazione Pag. 27

12. Obblighi di comunicazione dello studente Pag. 27

13. Verifica veridicità delle dichiarazioni Pag. 28

14. Informazioni Pag. 28

15. Privacy Pag. 28

INTERVENTO PREVISTO

L'intervento economico previsto dal presente bando consiste in un contributo da assegnare agli studenti e alle studentesse iscritti a percorsi di studi presso università, istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e dell'Alta formazione professionale, in tutto il territorio nazionale o all'estero, in possesso di determinati requisiti di condizione economica, e che durante il secondo ciclo di studi abbiano effettuato un risparmio di capitale secondo le disposizioni stabilite nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 di data 2 novembre 2016 come aggiornate con la deliberazione n. 1648 di data 23 ottobre 2021 e da ultimo con la deliberazione di approvazione del presente bando.

Il contributo è determinato in base a quanto risparmiato dalle famiglie, alla condizione economica familiare su base ISEE e alla condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede).

Il presente bando stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di contributo da parte degli iscritti al primo anno di corso (ed alcune altre categorie di seguito specificate) e per la presentazione delle dichiarazioni per l'erogazione della seconda e terza annualità del contributo già assegnato negli anni accademici 2020/2021 e 2019/2020.

STRUTTURA DEL BANDO

Il presente bando è così suddiviso:

- **CAPO I** – Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti iscritti **al primo anno** di un percorso di studi di tipo terziario nell'anno accademico 2021/2022 **o non beneficiari** del contributo nell'anno accademico 2020/2021
- **CAPO II** - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della **seconda annualità** del contributo per gli studenti beneficiari nell'anno accademico 2020/2021
- **CAPO III** - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della **terza annualità** del contributo per gli studenti beneficiari nell'anno accademico 2019/2020
- **CAPO IV** - Disposizioni comuni

CAPO I

Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti e delle studentesse iscritti al primo anno nell'a.a. 2021/2022 o non beneficiari del contributo nell'a.a. 2020/2021

1. DESTINATARI

1. Possono presentare domanda sulla base del presente CAPO gli studenti e le studentesse:

- a) **diplomati/e nell'anno scolastico 2019/2020 o 2020/2021, residenti** anagraficamente in un Comune della Provincia di Trento da **almeno tre anni** alla data della richiesta del contributo;
- b) **di età non superiore ai 22 anni** alla data della richiesta del contributo;
- c) iscritti/e nell'anno accademico 2021/2022 ad un **percorso di studio di tipo terziario** accademico o non accademico presso:
 - università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario (Conservatori di musica, Accademie delle arti, Istituti per interpreti e traduttori, ecc...) con sede in tutto il territorio nazionale per:
 - Corsi di laurea di primo livello/ diploma accademico di primo livello;
 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - istituti dell'Alta Formazione Professionale o Istituti Tecnici Superiori con sede in tutto il territorio nazionale o all'estero;
 - università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario con sede all'estero per corsi equipollenti a lauree di primo livello/ diplomi accademici di primo livello o lauree magistrale a ciclo unico.

Gli istituti sopra elencati possono essere di natura sia pubblica sia privata e devono rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

2. Di seguito si precisano le categorie di studenti e studentesse che possono presentare domanda sulla base del presente CAPO:

Anno diploma scuola secondaria di secondo grado	Anno di frequenza del percorso terziario nell'a.a. 2021/2022
2020/2021	1° anno - iscritti/ immatricolati per la prima volta
2019/2020	a) 1° anno – mai iscritti o immatricolati nell'a.a. 2020/2021
	b) 1° anno - rinunciatari agli studi nell'a.a. 2020/2021
	c) 2° anno - non beneficiari PAC nell'a.a. 2020/2021

Per gli studenti e le studentesse diplomati nell'anno scolastico 2019/2020 si specifica quanto segue:

- a) coloro che nell'anno accademico 2020/2021 non hanno presentato domanda in quanto non si sono immatricolati o iscritti ad alcun corso, possono presentare domanda se dimostreranno di aver effettuato l'accumulo di capitale nei termini e negli importi di cui al paragrafo 2.1, lettera b);
- b) coloro che nell'anno accademico 2020/2021 hanno rinunciato agli studi, possono presentare domanda, se dimostreranno di aver effettuato l'accumulo di capitale nei termini e negli importi di cui al paragrafo 2.1, lettera b). Il contributo sarà riconosciuto solo ed esclusivamente agli studenti e alle studentesse rinunciatari che:
 - non hanno ottenuto dal nuovo Ateneo/Istituto alcun riconoscimento di crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera, rendendoli validi anche per il nuovo percorso di studi;
 - hanno restituito eventuali borse di studio o contributi ottenuti nell'a.a. 2021/2022 dalla Provincia, Università o Enti per il diritto allo studio;
 - hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università sia con l'Ente per il diritto allo studio.
- c) coloro che nell'anno accademico 2020/2021 non sono risultati beneficiari del contributo possono presentare domanda se dimostreranno di aver effettuato l'accumulo di capitale nei termini e negli importi di cui al paragrafo 2.1, lettera b) e di essere in possesso dei requisiti di merito come indicati al CAPO II, paragrafo 9.1, punto 1, lettera d), Tabella 3.

2. REQUISITI OGGETTIVI

I richiedenti devono dimostrare di aver effettuato un accumulo di capitale, come indicato al successivo paragrafo 2.1. e devono possedere i requisiti di condizione economica indicati al paragrafo 2.2.

2.1. ACCUMULO DI CAPITALE

a) Studenti/studentesse diplomati nell'anno scolastico 2020/2021:

ANNI SCOLASTICI DI ACCUMULO	PERIODO DI ACCUMULO	IMPORTI VERSATI
5 anni	dal 2 novembre 2016 al 31 agosto 2017	tra min € 600 e max € 1.200
	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	tra min € 600 e max € 1.200
	dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019	tra min € 600 e max € 1.200
	dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020	tra min € 600 e max € 1.200
	dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021	tra min € 600 e max € 1.200

OPPURE

4 anni	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	tra min € 750 e max € 1.500
	dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019	tra min € 750 e max € 1.500
	dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020	tra min € 750 e max € 1.500
	dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021	tra min € 750 e max € 1.500

OPPURE

3 anni	dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019	tra min € 1.000 e max € 2.000
	dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020	tra min € 1.000 e max € 2.000
	dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021	tra min € 1.000 e max € 2.000

Totale tra min € 3.000 e max € 6.000

b) Studenti/studentesse diplomati nell'anno scolastico 2019/2020:

ANNI SCOLASTICI DI ACCUMULO	PERIODO DI ACCUMULO	IMPORTI VERSATI
4 anni	dal 2 novembre 2016 al 31 agosto 2017	tra min € 600 e max € 1.500
	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	tra min € 600 e max € 1.500
	dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019	tra min € 600 e max € 1.500
	dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020	tra min € 600 e max € 1.500

OPPURE

3 anni	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	tra min € 800 e max € 2.000
	dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019	tra min € 800 e max € 2.000
	dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020	tra min € 800 e max € 2.000

Totale tra min € 2.400 e max € 6.000

Gli studenti e le studentesse diplomati nell'anno scolastico 2019/2020, che nell'anno accademico 2020/2021 non si sono immatricolati o iscritti ad alcun corso, dovranno inoltre dimostrare che quanto accumulato fino al 31 agosto 2020 **non è stato prelevato fino al 31 agosto 2021 compreso**.

2.1.1 Per quanto riguarda l'accumulo di capitale devono essere rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) deve essere stato effettuato mediante uno o più versamenti per ciascuna annualità su uno dei seguenti prodotti finanziari il cui intestatario, cointestatario o beneficiario sia lo studente/studentessa, aperti presso qualsiasi istituto bancario, assicurativo, previdenziale o Poste Italiane:
 - conto corrente, dedicato esclusivamente per l'accumulo di capitale (no gestione ordinaria)
 - libretto di risparmio
 - piano di accumulo di capitale
 - polizza assicurativa
 - fondo pensione (con posizione aperta a favore dello/la studente/studentessa)
- b) l'importo versato (non considerando eventuali interessi maturati o spese di gestione) nell'arco temporale sopra indicato deve poter essere prelevabile alla data del 1 settembre dell'anno di prima immatricolazione/iscrizione;
- c) in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa, la stessa dovrà essere contratta dallo studente/studentessa o lo studente/studentessa deve risultare quale assicurato o beneficiario in caso vita. Non saranno accettate polizze assicurative che prevedano lo studente/studentessa beneficiario solo in caso di decesso del contraente;
- d) nel caso in cui durante il periodo di accumulo fossero stati utilizzati più prodotti finanziari, la dichiarazione dell'istituto bancario/postale/assicurativo da allegare alla domanda (vedi paragrafo 3.1, punto 3, lettera a) dovrà dare evidenza e rendicontare i movimenti contabili effettuati su tutti i prodotti finanziari utilizzati;
- e) per l'ammissibilità del fondo pensione si ricorda che lo stesso deve risultare aperto da almeno 8 anni per poter consentire il prelievo di parte del capitale versato. Nel periodo di accumulo devono essere stati versati gli importi annuali come indicati al precedente paragrafo 2.1 lettere a) e b). Il capitale prelevabile alla data del 1° settembre dell'anno di immatricolazione deve essere compreso tra l'importo minimo e massimo accumulabile sopra indicato e non deve essere vincolato a determinate tipologie di spese.

2.1.2 Per quanto riguarda il periodo di accumulo:

- a) saranno considerati validi esclusivamente i versamenti effettuati nei periodi indicati nelle tabelle di cui sopra;
- b) per i medesimi periodi saranno considerati anche gli eventuali prelievi: al fine del mantenimento del diritto al contributo, è consentito aver effettuato un solo prelievo annuo di denaro dal prodotto finanziario destinato all'accumulo per una quota pari al 20% del versato nelle rispettive annualità e l'importo prelevato deve essere stato reintegrato entro il 31 agosto dell'anno del prelievo. Non inficeranno la validità dell'accumulo i prelievi effettuati sul capitale versato prima dell'inizio dell'accumulo o versato in eccedenza all'importo massimo annuale sopra indicato;
- c) lo studente e la studentessa che ha ripetuto uno o più anni scolastici dovrà dichiararlo in sede di domanda. Negli anni scolastici ripetuti non devono essere stati effettuati versamenti; qualora questi fossero avvenuti, non saranno considerati ai fini del calcolo dell'accumulo complessivo.

2.2. CONDIZIONE ECONOMICA

1. Per l'accesso al beneficio di cui al presente bando, la condizione economica dello studente e della studentessa è individuata sulla base dell'**I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**¹ rilasciato **per le prestazioni per il diritto allo studio universitario per l'anno 2021 il cui valore deve essere maggiore di euro 23.000,00 ed inferiore o uguale ad euro 32.000,00.**
2. Potranno presentare domanda di contributo anche gli studenti e le studentesse in possesso di **I.S.E.E. uguale o inferiore ad euro 23.000,00** e **I.S.P.E. (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente)**² **maggiore di euro 50.000,00. Il valore dell'indicatore I.S.P.E. sarà calcolato direttamente dagli Uffici provinciali e qualora risultasse inferiore o uguale ad euro 50.000,00 la domanda sarà esclusa.**
3. Prima di presentare la domanda di contributo è necessario richiedere l'Attestazione I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario:
 - rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto abilitato;
 - per via telematica attraverso il portale dell'INPS (www.inps.it) compilando in autonomia la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)³.
4. Per ottenere l'Attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario sono necessari fino a 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si consiglia dunque di richiedere l'Attestazione I.S.E.E. con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione della domanda, per riuscire a completare in tempo utile l'iter per la richiesta del contributo.
5. L'Attestazione I.S.E.E. dovrà riportare la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" seguita dal codice fiscale dello studente/studentessa richiedente i benefici (nel caso di due o più studenti/studentesse appartenenti al medesimo nucleo familiare, devono essere riportati i codici fiscali di tutti i richiedenti il beneficio).
6. **L'Attestazione I.S.E.E. non dovrà riportare annotazioni di difformità, discordanze, omissioni e non dovrà essere stata rilasciata per altre prestazioni o in anni diversi dal 2021.**
7. Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa in materia, è possibile richiedere il rilascio di un **ISEE corrente**⁴ che deve essere valido alla data di presentazione della domanda di contributo.
8. Gli studenti e le studentesse con nucleo familiare all'estero, per l'ottenimento dell'**I.S.E.E. parificato 2021**, dovranno rivolgersi al CAF indicato dalla Provincia autonoma di Trento, contattando gli Uffici provinciali al numero 0461 491377.

1 L'I.S.E.E. è l'indicatore della situazione economica equivalente, regolamentato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e smi, che consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della Situazione Economica e il parametro desunto dalla scala di equivalenza con le maggiorazioni previste. L'Attestazione ISEE richiedibile a partire da gennaio 2021 fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ed è valida fino al successivo 31 dicembre.

2 L'ISPE è l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, che viene calcolato dividendo l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) del nucleo familiare dello studente/studentessa per il coefficiente della scala di equivalenza. L'ISPE fa riferimento al patrimonio mobiliare e immobiliare del secondo anno solare precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

3 La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e smi, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l'ISEE. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU "integrale".

4 L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 e dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 e smi.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli studenti e le studentesse possono presentare la domanda a partire **dalle ore 14:00 del 4 novembre 2021 e fino alle ore 14:00 del 20 dicembre 2021**.
2. Gli studenti e le studentesse devono presentare la domanda di contributo **mediante procedura online sul Portale dei Servizi** nel periodo sopra riportato, collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.

I richiedenti possono accedere alla procedura online esclusivamente con le **credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale - SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>) o con la **Carta Provinciale dei Servizi - CPS** (info: <https://www.servizionline.provincia.tn.it>).

Successivamente all'invio della domanda, il sistema informatico invierà una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione. Tale ricevuta costituirà comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m.

3.1 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. **Nella domanda si dovrà dichiarare:**

- a) la residenza almeno triennale in un Comune della Provincia di Trento,
- b) l'anno scolastico e l'istituto di ottenimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed eventuali anni scolastici ripetuti
- c) l'università/istituto e il corso di iscrizione nell'a.a. 2021/2022
- d) la condizione economica ISEE 2021

Durante la compilazione sarà richiesto ai richiedenti il **numero di protocollo dell'Attestazione I.S.E.E. 2021** per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) e il valore dell'indicatore in essa riportato. **Si raccomanda di indicare l'esatto importo riportato in attestazione, senza effettuare arrotondamenti o elisioni dei numeri decimali.**

Qualora i richiedenti non fossero ancora in possesso dell'Attestazione ISEE 2021 per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, potranno inserire nella domanda il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica 2021 (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000). Gli Uffici provinciali acquisiranno successivamente l'Attestazione interrogando il portale dell'INPS ovvero richiedendola al dichiarante;

- e) la tipologia e l'importo dell'accumulo effettuato (vedi successivo punto 3, lettera a);
- f) la condizione abitativa: in sede o fuori sede (vedi successivo punto 3, lettera b);
- g) di aver presentato o meno domanda borse per lo studio universitario concesse da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche per l'anno accademico 2021/2022;
- h) l'eventuale condizione di disabilità (con invalidità certificata pari o superiore al 66%);
- i) i richiedenti che nell'anno accademico 2020/2021 non sono risultati beneficiari del contributo e sono ora iscritti ad un secondo anno o che hanno rinunciato agli studi per effettuare una nuova

immatricolazione nell'a.a. 2021/2022, dovranno dichiarare l'Università/Istituto e il corso frequentato nel precedente a.a. 2020/2021;

- j) i richiedenti che nell'anno accademico 2020/2021 non sono risultati beneficiari del contributo e sono ora iscritti ad un secondo anno, dovranno dichiarare i **crediti formativi/ unità formative/ % di frequenza** (in base alla tipologia di corso frequentato) ottenute e registrate nell'a.a. 2020/2021 come indicato al CAPO II, paragrafo 9.1, punto 1, lettera d), Tabella 3;

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **dichiarazione attestante l'accumulo di capitale** effettuato con gli importi e le tempistiche indicate al paragrafo 2.1, rilasciata dall'istituto bancario, assicurativo, previdenziale o Poste italiane, presso il quale il prodotto finanziario è stato sottoscritto, **con allegata la rendicontazione attestante tutti i movimenti contabili in entrata e uscita** (compresi interessi maturati, spese di gestione, ecc.).

Nel caso in cui durante il periodo di accumulo fossero stati utilizzati più prodotti finanziari, la dichiarazione e i relativi allegati dovranno dare evidenza dei movimenti contabili effettuati su tutti i prodotti finanziari utilizzati.

La modulistica relativa a tale dichiarazione è reperibile sul sito internet www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma.

- b) per poter ottenere lo status di **"fuori sede"** i richiedenti dovranno allegare **copia del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate** oppure copia del verbale/contratto di assegnazione se alloggiato presso una residenza collettiva, della durata di **almeno 10 mesi continuativi** nel corso dell'anno accademico 2021/2022.

Gli studenti e le studentesse frequentanti corsi dell'Alta Formazione Professionale / Istituti tecnici superiori o università estere che iniziano il percorso di studi dopo il termine di presentazione della domanda di contributo, potranno trasmettere il contratto di alloggio entro e non oltre il 14 gennaio 2022 inviandolo tramite posta elettronica all'indirizzo serv.formazione@pec.provincia.tn.it. **La documentazione pervenuta dopo tale data non sarà in alcun caso presa in considerazione.**

Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- essere a titolo oneroso;
- essere intestato allo studente/studentessa, al genitore o co-intestato;
- riportare la data di inizio e fine della locazione;
- essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- essere munito della documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate.

Per i contratti di alloggio all'estero non è richiesta la registrazione.

Nel caso in cui gli studenti e le studentesse prendano alloggio a titolo oneroso **presso convitti, residenze collettive, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Nel contratto, redatto su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente/studentessa, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio.

Gli studenti e le studentesse domiciliati presso **Residence, affittacamere, B&B e simili**, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza e l'affitto mensilmente pagato e/o le ricevute mensili dell'affitto pagato fino al completamento dei mesi di affitto.

Si rinvia alla lettura del paragrafo 4.2 per gli ulteriori dettagli relativi alla determinazione del contributo come “fuori sede” o “in sede”.

- c) per i corsi dell'Alta Formazione Professionale / Istituti tecnici superiori la scheda descrittiva del corso di studio dal quale emergano le unità formative previste per ciascuna annualità del corso;
 - d) per i corsi frequentati all'estero dovranno essere allegati i seguenti documenti in lingua italiana o inglese:
 - documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente/studentessa, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
 - la scheda descrittiva del corso di studio dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.
4. Gli studenti e le studentesse non ancora maggiorenni o con tutore, curatore o amministratore di sostegno potranno presentare domanda con la modulistica cartacea reperibile contattando gli uffici provinciali al numero 0641 491377.
5. **Nel caso di invio di più domande entro i termini sopra indicati sarà tenuta valida solo ed esclusivamente l'ultima domanda pervenuta e acquisita al protocollo provinciale e i relativi allegati.**
6. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Struttura provinciale competente procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse e dei relativi allegati.

In caso di presentazione, entro il termine sopra indicato, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo errato, l'Amministrazione assegnerà al richiedente un termine di **10 giorni** naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di **5 giorni** naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione agli atti.

La domanda si considera inammissibile e quindi i richiedenti saranno esclusi nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2;
- b) mancata presentazione della domanda con le modalità e nei termini previsti dal presente Bando.

4. DETERMINAZIONE IMPORTO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi saranno assegnati con provvedimento del dirigente del Servizio competente, da adottarsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e quindi entro il 18 febbraio 2022. Il provvedimento approverà anche l'elenco dei richiedenti esclusi.
2. L'importo del contributo complessivo assegnato è determinato in base all'indicatore della condizione economica del nucleo familiare dello studente e della studentessa, all'importo accumulato con le modalità e nei limiti di quanto indicato al paragrafo 2. e alla condizione abitativa dello studente/studentessa (in sede o fuori sede).
3. Gli studenti e le studentesse ammessi a contributo e in possesso di I.S.E.E. uguale o inferiore a 23.000,00 Euro e I.S.P.E. maggiore di 50.000,00 Euro sarà concesso il contributo nell'importo assegnabile ai possessori di I.S.E.E. pari a 23.000,01 Euro.
4. L'importo complessivo del contributo verrà determinato, inoltre, in base alle annualità di frequenza del corso di studi, come di seguito riportato:

Anno diploma scuola secondaria di secondo grado	Anno di frequenza del percorso terziario nell'a.a. 2021/2022	Annualità contributo	
		Corsi di laurea / diploma accademico di primo livello	Corsi dell'Alta formazione professionale / Istituti tecnici superiori
2020/2021	1° anno - iscritti/ immatricolati	3	2
2019/2020	1° anno – mai iscritti o immatricolati nell'a.a. 2020/2021	3	2
	1° anno - rinunciatari agli studi nell'a.a. 2020/2021	3	2
	2° anno - non beneficiari PAC nell'a.a. 2020/2021	2	1

5. Il contributo sarà assegnato agli studenti e alle studentesse **non beneficiari di borse per lo studio universitario concesse da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche.**

Gli studenti e le studentesse per i quali alla data di adozione del provvedimento non risulta ancora certa la concessione o meno di borsa di studio saranno ammessi con riserva e non si procederà all'erogazione del contributo. La riserva verrà sciolta solo in seguito alla verifica con il soggetto erogatore della borsa di studio dell'effettiva concessione o meno. Nel caso di conferma della concessione di borsa di studio si provvederà alla revoca del contributo, in caso contrario si provvederà all'erogazione della prima annualità del contributo spettante.

4.1 IMPORTO CONTRIBUTO PER STUDENTI E STUDENTESSE IN SEDE

1. L'importo complessivo del contributo, per gli studenti e le studentesse residenti nei comuni "in sede" (individuati nella Tabella 1 di seguito riportata), varia da un minimo di Euro 750,00 ad un massimo di Euro 3.990,00 in relazione all'importo di capitale accumulato, del valore I.S.E.E. relativo alla condizione economica e del numero di annualità indicate al precedente paragrafo 4, punto 4.
2. Gli studenti e le studentesse residenti nei comuni classificati "in sede" che partecipano a progetti di mobilità internazionale (es. ERASMUS) conservano il contributo spettante originariamente, senza possibilità di variazione dello status e di aumento dello stesso.

4.2 IMPORTO CONTRIBUTO PER STUDENTI E STUDENTESSE FUORI SEDE

1. L'importo complessivo del contributo, per gli studenti e le studentesse "fuori sede" che prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso per almeno 10 mesi continuativi nel corso dell'anno accademico 2021/2022, varia da un minimo di Euro 1.800,00 a un massimo di Euro 7.440,00, in relazione all'importo di capitale accumulato, del valore I.S.E.E. relativo alla condizione economica e del numero di annualità indicate al precedente paragrafo 4, punto 4.
2. Per l'accertamento dell'alloggio a titolo oneroso, i richiedenti dovranno allegare alla domanda un valido ed idoneo titolo della disponibilità dell'alloggio come specificato al precedente paragrafo 3.1, punto 3. lettera b).
3. **Saranno considerati "in sede":**
 - a) gli studenti e le studentesse non residenti in comuni classificati "in sede", di cui alla Tabella 1, che non prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso;
 - b) gli studenti e le studentesse che non presenteranno la documentazione attestante la disponibilità dell'alloggio entro le scadenze stabilite dal presente bando;
 - c) gli studenti e le studentesse che presenteranno un contratto di locazione/contratto di alloggio di durata inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2021/2022.
4. Gli studenti e le studentesse che presenteranno un contratto di locazione della durata di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, come previsto dalla Legge 09/12/1998, n. 431 - art. 5 e dal D.M. 30/12/2002, saranno ammessi al contributo come "fuori sede" con riserva e il contributo non sarà erogato. La riserva verrà sciolta in senso positivo e si procederà al pagamento delle prima annualità qualora venga presentata la ricevuta di registrazione dei restanti 6 mesi; qualora tale documentazione non fosse trasmessa, o fosse trasmessa oltre il termine indicato dall'amministrazione, si procederà alla rideterminazione del contributo come "in sede".
5. Gli studenti e le studentesse che partecipano a progetti di mobilità internazionale (es. ERASMUS):
 - a) **per tutto l'anno accademico:** ai fini del riconoscimento del contributo come "fuori sede", dovranno presentare un contratto di locazione/contratto di alloggio presso la sede estera della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2021/2022 e con indicazione della data di inizio e fine alloggio;
 - b) **per un periodo inferiore ai 10 mesi:** ai fini del riconoscimento del contributo come "fuori sede", dovranno produrre un contratto di locazione/contratto di alloggio, con indicazione della data di inizio e fine alloggio, per il periodo di soggiorno all'estero ed un ulteriore contratto, della durata

corrispondente al periodo rimanente al raggiungimento dei 10 mesi nell'anno accademico, presso la sede italiana del corso di studi. In tale caso, gli studenti e le studentesse saranno ammessi a contribuire come "fuori sede" con riserva e il contributo non sarà erogato finché la riserva non verrà sciolta. La riserva verrà sciolta in senso positivo qualora presenteranno il contratto regolarmente registrato di durata corrispondente al periodo rimanente al raggiungimento dei 10 mesi nell'anno accademico; qualora tale documentazione non fosse trasmessa o fosse trasmessa oltre il termine indicato dall'amministrazione, si procederà alla rideterminazione del contributo come "in sede".

Tabella 1– Classificazione Comuni

COMUNE SEDE CORSI	COMUNI CLASSIFICATI IN SEDE
TRENTO	Ala, Albiano, Aldeno, Altopiano della Vigolana, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cavedine, Cembra-Lisignago, Cimone, Civezzano, Denno, Drena, Dro, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Isera, Lavis, Levico Terme, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Tenna, Terre d'Adige, Ton, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano
ROVERETO	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cimone, Civezzano, Folgaria, Isera, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, San Michele all'Adige, Terragnolo, Terre d'Adige, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano
RIVA DEL GARDA	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Storo, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano
RONCEGNO	Altopiano della Vigolana, Carzano, Castello Tesino, Castel Ivano, Castelnuovo, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Folgaria, Grigno, Levico Terme, Lavarone, Luserna, Noaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Roncegno Terme, Torcegno, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Vignola-Falesina
SAN MICHELE ALL' ADIGE	Andalo, Cembra-Lisignago, Campodenno, Cavedago, Cles, Contà, Denno, Fai della Paganella, Giovo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Predaia, Priò, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Sanzeno, Sfruz, Spormaggiore, Sporminore, Terre d'Adige, Ton, Trento, Ville d'Anaunia
TESERO	Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Mazzin di Fassa, Moena, Panchià, Predazzo, Sèn Jan di Fassa, Soraga di Fassa, Valfloriana, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme
TIONE DI TRENTO	Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Comano Terme, Fiavè, Giustino, Madonna di Campiglio, Massimeno, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Storo, Tenno, Tre Ville, Valdaone

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per gli studenti e le studentesse frequentanti corsi di laurea, corsi di diploma accademico di primo livello, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi all'estero equipollenti, il contributo verrà erogato, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione di cui al paragrafo 4, punto 1, secondo le seguenti modalità:

a) **la prima annualità** nell'anno accademico 2021/2022, su presentazione della dichiarazione di avverta immatricolazione/iscrizione e della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza presentate dallo studente/studentessa in seguito alla comunicazione da parte dell'Amministrazione di ammissione al contributo. Per gli studenti e le studentesse ammessi con riserva il contributo sarà erogato solo successivamente allo scioglimento in senso positivo della stessa secondo le modalità indicate al paragrafo 4.

Agli studenti e alle studentesse che hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno (anno accademico 2020/2021) l'importo spettante sarà erogato in seguito alla verifica:

- del non riconoscimento da parte del nuovo Ateneo/Istituto di crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera, rendendoli validi anche per il nuovo percorso di studi;
- della restituzione di eventuali borse di studio o contributi ottenuti nell'a.a. 2021/2022 dalla Provincia, Università o Enti per il diritto allo studio;
- della regolarizzazione di qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università sia con l'Ente per il diritto allo studio.

Qualora tali condizioni non fossero rispettate si provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

L'Amministrazione, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione dei contributi, provvederà ad inviare apposita comunicazione agli studenti e alle studentesse e fornirà tutte le indicazioni per la presentazione della domanda di liquidazione della prima annualità del contributo.

b) **la seconda e terza annualità** sarà erogata negli anni accademici successivi al primo, nei termini e con le modalità indicati nei bandi emanati per i successivi anni accademici e comunque in seguito all'acquisizione della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza e della dichiarazione di:

- iscrizione al secondo o terzo anno del percorso di studio;
- assenza della concessione di borsa di studio da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche;
- crediti formativi / unità formative / % di frequenza (in base alla tipologia del corso) conseguiti, come definiti al successivo paragrafo 6;
- conferma o variazione della condizione abitativa.

2. Per gli studenti e le studentesse frequentanti corsi dell'Alta Formazione Professionale o presso Istituti Tecnici Superiori, il contributo verrà erogato in due annualità con le medesime modalità indicate al precedente punto 1.

3. Il contributo sarà corrisposto con accredito su conto corrente o carta prepagata o altro strumento equipollente intestato o cointestato allo studente/studentessa. Lo studente e la studentessa può delegare all'incasso del beneficio concesso un genitore o altra persona in possesso di conto corrente. In caso di delega lo studente e la studentessa dovrà compilare apposita dichiarazione con autentica della sottoscrizione da presentare in seguito all'ammissione/ conferma del contributo e congiuntamente alla domanda di liquidazione.

6. REQUISITI DI MERITO PER LA CONFERMA DEL CONTRIBUTO PER IL SECONDO E TERZO ANNO

Per la conferma dell'erogazione della seconda e terza annualità del contributo viene richiesto il raggiungimento da parte dello studente e della studentessa di un determinato livello di merito, valutato in base al numero di crediti formativi (oppure unità formative o % di frequenza in base al tipo di corso frequentato), relativo al primo e secondo anno di corso, come di seguito indicato. Nel caso di mancato raggiungimento del merito il contributo sarà revocato come indicato al successivo paragrafo 7.

6.1. STUDENTI E STUDENTESSE ISCRITTI A CORSI DI LAUREA/DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO, CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO E CORSI ALL'ESTERO EQUIPOLLENTI

Di seguito si riporta la tabella con l'indicazione del requisito minimo di merito richiesto per la conferma dell'erogazione della seconda e terza annualità del contributo, in relazione all'anno di prima immatricolazione, per gli studenti e le studentesse iscritti a corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti:

Tabella 2

	Immatricolazione anno accademico 2021/2022	
	Conferma 2 ^a annualità	Conferma 3 ^a annualità
Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia	30 crediti formativi (CFU/CFA) al 10 agosto 2022	80 crediti formativi (CFU/CFA) al 10 agosto 2023
Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'Estero	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno* OPPURE la frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre 2022	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo* OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre 2023
	Per la verifica dei crediti formativi ottenuti <u>all'estero</u> , lo studente/studentessa dovrà presentare, in sede di dichiarazione per il secondo e terzo anno, un certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.	

* arrotondati per eccesso all'intero superiore

6.2. STUDENTI E STUDENTESSE ISCRITTI A CORSI DELL'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE / ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

1. Il merito per i corsi dell'Alta Formazione Professionale e degli Istituti Tecnici Superiori è dato dalle Unità Formative conseguite e registrate, in relazione all'anno di prima immatricolazione.
2. Per la conferma dell'erogazione della seconda annualità del contributo è richiesto il conseguimento e la registrazione entro il 31 dicembre 2022 di almeno il 70% delle Unità Formative del primo anno.

6.3 SOSPENSIONE DI CARRIERA

1. Un eventuale periodo di interruzione degli studi non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito se lo studente e la studentessa ha formalmente richiesto ed ottenuto dall'Ateneo/Istituzione la sospensione temporanea degli studi per le specifiche situazioni di:
 - a) nascita di un figlio/figlia (per le studentesse);
 - b) infermità gravi.Ogni atto di carriera effettuato nel periodo di interruzione determinerà automaticamente l'impossibilità di godere del beneficio della sospensione.
In caso di sospensione lo studente e la studentessa deve tempestivamente comunicare la decisione alla Provincia con invio di copia dell'autorizzazione alla sospensione rilasciata dall'Ateneo/Istituzione.
2. L'Amministrazione, attraverso una specifica commissione, si riserva la facoltà di valutare situazioni di particolare gravità adeguatamente documentate, in deroga ai criteri di merito o procedurali definiti dai bandi.
La commissione, previa acquisizione di tutte le informazioni relative al caso, si esprimerà sulle istanze presentate ed entro 60 giorni dalla richiesta sarà adottato il provvedimento da parte delle Struttura competente.

6.4 CONDIZIONE DI MERITO STUDENTI/STUDENTESSE DISABILI

1. Gli studenti e le studentesse con invalidità certificata pari o superiore al 66% beneficeranno di uno sconto sui crediti formativi/ unità formative richiesti pari al 50%. Tale condizione deve essere dichiarata in sede di domanda di contributo o di dichiarazione per l'erogazione della seconda/terza annualità.

7. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo concesso sarà revocato per intero:

- a) agli studenti e alle studentesse iscritti al primo anno che non conseguiranno:
- per i Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia: 20 crediti formativi del primo anno entro il 10 agosto 2022;
 - per i Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero: 1/3 dei crediti formativi del primo anno entro il 30 settembre 2022 oppure la frequenza del corso inferiore al 30% (ove non previsti i crediti formativi);
 - per i Corsi dell'Alta Formazione Professionale/ Istituti Tecnici Superiori: 35% delle unità formative del primo anno entro il 31 dicembre 2022.
- b) agli studenti e alle studentesse iscritti al primo anno che si trasferiscono ad altra sede/corso o rinunciano agli studi senza aver conseguito il merito di cui al precedente punto a);
- c) agli studenti e alle studentesse che rinunciano agli studi nell'anno accademico 2021/2022 e si iscriveranno ad un nuovo corso nell'anno accademico 2022/2023 e presentano una nuova domanda di contributo per l'anno accademico 2022/2023.

Nei casi di revoca sopra indicati la somma eventualmente già percepita come prima annualità dovrà essere restituita. Il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca totale del contributo e dispone la restituzione delle prima rata, con applicazione degli interessi legali e giornalieri calcolati ai sensi di legge e decorrenti dal giorno dell'effettiva erogazione. Lo studente e la studentessa è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini e con le modalità indicate nella comunicazione di revoca.

2. Il contributo concesso sarà revocato per le residue annualità non ancora erogate:

- a) agli studenti e alle studentesse che non raggiungono i livelli di merito indicati al paragrafo 6 per ottenere l'erogazione della seconda e terza annualità;
- b) agli studenti e alle studentesse che risultino beneficiario di borsa per lo studio universitario concessa dalle Regioni/Atenei o di altra borsa per lo studio universitario erogata da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche;
- c) agli studenti e alle studentesse rinunciatari agli studi nell'a.a. 2021/2022 che hanno conseguito i crediti formativi minimi per non dover restituire la prima annualità come indicati al precedente punto 1, lettera a), non in possesso dei requisiti per presentare una nuova domanda di contributo nell'a.a. 2022/2023.

Nei casi di revoca sopra indicati il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca delle rate residue del contributo. In tali casi le annualità già erogate non dovranno essere restituite.

8. TRASFERIMENTO AD ALTRO CORSO E RINUNCIA AGLI STUDI

1. Trasferimento ad altro corso

Gli studenti e le studentesse che **tra il primo e secondo anno** si trasferiranno **ad altro corso** potranno ottenere l'erogazione della **seconda annualità**, in presenza degli altri requisiti previsti dal bando, solo se alla data del **10 agosto 2022 avranno conseguito nel corso di studi precedente al passaggio o trasferimento almeno 30 crediti formativi** (metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno o la frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre 2022 per i corsi di studi all'estero e 70% delle unità formative per i corsi di Alta Formazione Professionale/Istituti Tecnici Superiori al 31 dicembre 2022).

Gli studenti e le studentesse trasferiti potranno ottenere l'erogazione della **terza annualità**, in presenza degli altri requisiti previsti dal bando, solo se alla data del **10 agosto 2023 avranno conseguito nel nuovo percorso di studi almeno 80 crediti formativi** calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione (il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo oppure la frequenza di almeno il 75% di ciascuna delle due annualità del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre 2023 per i corsi di studi all'estero). In tal caso **saranno ritenuti validi esclusivamente i crediti formativi convalidati dall'Ateneo/Istituto di iscrizione alla data sopra indicata. I crediti formativi conseguiti il primo anno del vecchio percorso di studi e non convalidati nel nuovo percorso di studi non saranno ritenuti utili ai fini del raggiungimento del merito previsto per l'erogazione della terza annualità.**

2. Rinuncia agli studi e nuova immatricolazione

Gli studenti e le studentesse che durante il primo anno (a.a. 2021/2022) effettueranno una rinuncia agli studi e si immatricoleranno nuovamente nell'a.a. 2022/2023 in altro corso/istituto, **potranno presentare una nuova domanda di contributo** se in possesso dei requisiti previsti dal bando per l'a.a. 2022/2023 e **se rispettate le seguenti condizioni:**

- non hanno ottenuto dal nuovo Ateneo/Istituto alcun riconoscimento di crediti/esami conseguiti/superati nella precedente carriera, rendendoli validi anche per il nuovo percorso di studi;
- hanno restituito eventuali borse di studio o contributi ottenuti nell'a.a. 2021/2022 dalla Provincia, Università o Enti per il diritto allo studio;
- hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università sia con l'Ente per il diritto allo studio.

Qualora anche una sola delle condizioni sopra elencate non fosse rispettata, il contributo non potrà essere assegnato.

CAPO II

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seconda annualità di contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2020/2021

9. DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ

1. Gli studenti e le studentesse risultati **beneficiari del contributo per il sostegno agli studi post diploma nell'anno accademico 2020/2021** di cui alla determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 17 di data 19 febbraio 2021, ai fini dell'erogazione della seconda annualità del contributo concesso, dovranno presentare apposita dichiarazione.
2. Gli studenti e le studentesse dovranno presentare la dichiarazione a partire dalle **ore 14.00 del 13 gennaio 2022 e fino alle ore 14.00 del 21 febbraio 2022 mediante procedura online sul Portale dei Servizi** nel periodo sopra riportato, collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.
3. I richiedenti possono accedere alla procedura online esclusivamente con le **credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale - SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>) o con la **Carta Provinciale dei Servizi - CPS** (info: <https://www.servizionline.provincia.tn.it>).

9.1 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. Nella dichiarazione si dovrà dichiarare:

- a) l'anno di prima immatricolazione / prima iscrizione e l'anno di inizio corso;
- b) il corso di frequenza per l'anno accademico 2021/2022 e l'eventuale variazione rispetto al corso dell'anno precedente;
- c) di aver presentato o meno domanda per la concessione di borsa **per lo studio universitario concesse da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche** per l'anno accademico 2021/2022.

Nel caso lo studente e la studentessa risultasse **richiedente borsa di studio**, la seconda annualità del contributo sarà erogata solo in seguito alla conferma da parte del soggetto erogatore della non concessione della borsa per l'anno accademico 2021/2022. Nel caso in cui lo studente/studentessa risultasse invece beneficiario di borsa per il diritto allo studio si provvederà alla revoca della seconda e terza annualità del contributo già concesso e la prima annualità ricevuta non dovrà essere restituita.

Lo studente e la studentessa che risulta beneficiario di borsa di studio **prima della presentazione della dichiarazione** prevista dal presente CAPO, deve darne immediata e formale comunicazione agli Uffici provinciali.

d) i crediti formativi/unità formative conseguite e registrate nell'anno accademico 2020/2021 entro i termini indicati in Tabella 3. Ai fini dell'**erogazione della seconda annualità** lo studente e la studentessa dovrà aver raggiunto il merito di seguito riportato:

Tabella 3

	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero	Corsi dell'Alta formazione professionale/ Istituti tecnici superiori
Data verifica merito	10 agosto 2021*	30 settembre 2021	31 dicembre 2021
Studenti e studentesse frequentanti il PRIMO anno nell'a.a. 2020/2021			
Merito richiesto	30 crediti formativi (CFU/CFA)	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno** OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)	70% delle Unità Formative del primo anno
Studenti frequentanti il SECONDO anno nell'a.a. 2020/2021			
Merito richiesto	80 crediti formativi (CFU/CFA)	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo** OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)	----

* per comprovati e documentati motivi dovuti alla tipologia e particolare strutturazione del corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può essere posticipata al 30 settembre 2021

** arrotondati per eccesso all'intero superiore

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti **all'estero**, lo studente e la studentessa dovrà presentare il certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2021 o la documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

Il bonus straordinario COVID-19, utilizzato dagli studenti e dalle studentesse nell'anno accademico 2020/2021 per il raggiungimento dei crediti per l'ammissione al contributo, non sarà conteggiato nel numero di crediti maturati al 10 agosto 2021 (30 settembre 2021 per gli iscritti ad università estere, 31 dicembre 2021 per gli iscritti all'Alta Formazione Professionale/Istituti Tecnici Superiori).

Nel caso in cui lo studente e la studentessa **non avesse raggiunto il merito** per l'erogazione della seconda annualità dovrà darne tempestiva e formale comunicazione agli Uffici provinciali; in tal caso non si avrà diritto all'erogazione delle successive annualità e il contributo residuo sarà revocato.

Lo studente e la studentessa dovrà, inoltre, **restituire per intero la prima annualità del contributo** già ricevuta qualora non abbia conseguito il merito come di seguito indicato:

- per i Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia: 20 crediti formativi del primo anno entro il 10 agosto 2021;

- per i Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero: 1/3 dei crediti formativi del primo anno entro il 30 settembre 2021 oppure la frequenza del corso inferiore al 30% (ove non previsti i crediti formativi);
- per i Corsi dell'Alta Formazione Professionale/ Istituti Tecnici Superiori: 35% delle unità formative del primo anno entro il 31 dicembre 2021.

In seguito ad avvenuta conoscenza del mancato raggiungimento del merito, il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca del contributo, e, qualora non sia stato conseguito il merito minimo come sopra indicato, viene disposta la restituzione totale della prima annualità ricevuta con applicazione degli interessi legali e giornalieri calcolati ai sensi di legge dalla data di effettiva erogazione del contributo (data esecutività del mandato di pagamento). Lo studente e la studentessa è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini e con le modalità indicate nella comunicazione di revoca.

Lo studente e la studentessa frequentante il secondo anno nell'a.a. 2020/2021 che non avesse raggiunto il merito per l'erogazione dell'annualità spettante per l'a.a. 2021/2022 dovrà darne tempestiva e formale comunicazione agli Uffici provinciali; in tal caso non avrà diritto all'erogazione della successiva annualità ma non dovrà restituire quanto ricevuto nell'a.a. 2020/2021. La rata residua del contributo sarà revocata con provvedimento del dirigente del Servizio competente.

2. Alla dichiarazione dovrà essere allegata:

- a) per poter ottenere o mantenere lo status di **"fuori sede"** gli studenti e le studentesse dovranno allegare **copia del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate** a proprio nome o di un genitore oppure copia del verbale/contratto di assegnazione se si alloggia presso una residenza collettiva, della durata di **almeno 10 mesi continuativi** nel corso dell'anno accademico 2021/2022.

Gli studenti e le studentesse frequentanti corsi dell'Alta Formazione Professionale / Istituti tecnici superiori o università estere che iniziano il percorso di studi dopo il termine di presentazione della domanda di contributo, potranno trasmettere il contratto di alloggio entro e non oltre il 14 gennaio 2022 inviandolo tramite posta elettronica all'indirizzo serv.formazione@pec.provincia.tn.it. **La documentazione pervenuta dopo tale data non sarà in alcun caso presa in considerazione.**

Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- essere a titolo oneroso;
- essere intestato allo studente/studentessa, al genitore o co-intestato;
- riportare la data di inizio e fine della locazione;
- essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- essere munito della documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate.

Per i contratti di alloggio all'estero non è richiesta la registrazione.

Nel caso in cui gli studenti e le studentesse prendano alloggio a titolo oneroso **presso convitti, residenze collettive, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Nel contratto, redatto su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente/studentessa, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio.

Gli studenti e le studentesse domiciliati presso **Residence, affittacamere, B&B e simili**, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento della camera, oppure una scrittura privata

del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza e l'affitto mensilmente pagato e/o le ricevute mensili dell'affitto pagato fino al completamento dei mesi di affitto.

Si rinvia alla lettura del paragrafo 4.2 per gli ulteriori dettagli relativi alla determinazione del contributo come “fuori sede” o “in sede”.

- b) solo per studenti e studentesse trasferiti da altro corso e/o Istituto dell’Alta Formazione Professionale / Istituti Tecnici Superiori: la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano le unità formative previste per ciascuna annualità del corso;
- c) solo per studenti e studentesse trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto all’estero: i seguenti documenti in lingua italiana o inglese :
- documentazione formale rilasciata dall’Università attestante l’iscrizione dello studente/studentessa, il nome esatto del corso, l’anno di iscrizione e la durata del corso;
 - la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.
3. **L’importo della seconda annualità del contributo sarà confermato o rideterminato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Successivamente all’esecutività del provvedimento di conferma o rideterminazione dell’importo di contributo spettante, il Servizio competente fornirà tutte le indicazioni per l’inoltro della domanda di liquidazione della seconda annualità del contributo.**
4. In caso di mancata presentazione entro la scadenza sopra indicata, o negli ulteriori termini concessi dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 20, comma 2 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, le annualità residue del contributo saranno revocate e si procederà d’ufficio alla verifica dei crediti formativi conseguiti e registrati alla data del 10 agosto 2021 e qualora risultassero inferiori al minimo specificato al precedente par. 9.1, punto 1, lettera d), sarà richiesta la restituzione della prima annualità già ricevuta, maggiorata degli interessi legali.
5. In caso di presentazione, entro il termine sopra indicato, della dichiarazione o di altra documentazione incompleta o compilata in modo errato, l’Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l’Amministrazione assegnerà al dichiarante un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la documentazione sarà valutata in base a quanto acquisito agli atti.
6. Si riportano di seguito alcune informazioni per quanto riguarda i requisiti di merito per l’erogazione della terza annualità del contributo, posto che le modalità puntuali saranno individuate nel bando per l’anno accademico 2022/2023:

	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all’estero
Data verifica merito	10 agosto 2022	30 settembre 2022
Merito richiesto	80 crediti formativi (CFU/CFA)	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo <i>OPPURE</i> frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi e arrotondato per eccesso all’intero superiore)

NB: Si ricorda che lo studente e la studentessa che **tra il primo e secondo anno** si fosse trasferito ad altro corso o Ateneo potrà ottenere l'erogazione della terza annualità, in presenza degli altri requisiti previsti, solo se alla data del 10 agosto 2022 (30 settembre 2022 per i corsi di studio all'estero) avrà conseguito nel **nuovo percorso di studi** almeno 80 crediti formativi calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione oppure, ove non sono previsti i crediti, avrà raggiunto la frequenza di almeno il 75% di ciascuna delle due annualità del percorso di studio.

Saranno ritenuti validi esclusivamente i crediti formativi convalidati dal nuovo Ateneo/Istituto di iscrizione alla data sopra indicata. I crediti formativi conseguiti il primo anno del vecchio percorso di studi e non convalidati nel nuovo percorso di studi non saranno ritenuti utili ai fini del raggiungimento del merito previsto per l'erogazione della terza annualità.

5. In caso lo studente e la studentessa rinunciassero agli studi durante l'a.a. 2021/2022 (sia per cambio corso sia per abbandono degli studi e ad esclusione del mero trasferimento ad altro corso/Ateneo), o non ottenesse il merito per l'ottenimento della terza annualità, le annualità già erogate non dovranno essere restituite e si procederà alla revoca della sola terza annualità.

CAPO III

Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della terza annualità di contributo per gli studenti e le studentesse beneficiari nell'a.a. 2019/2020

10. DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA TERZA ANNUALITÀ

1. Gli studenti e le studentesse risultati **beneficiari del contributo per piano di accumulo nell'anno accademico 2019/2020** di cui alle determinazioni del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 20 di data 17 febbraio 2020 e come confermato con la determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 52 di data 12 maggio 2021, ai fini della liquidazione della terza annualità del contributo concesso, dovranno presentare apposita dichiarazione.
2. Gli studenti e le studentesse dovranno presentare la dichiarazione a partire dalle **ore 14.00 del 13 gennaio 2022 e fino alle ore 14.00 del 21 febbraio 2022 mediante procedura online sul Portale dei Servizi** nel periodo sopra riportato, collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.
3. I richiedenti possono accedere alla procedura online esclusivamente con le **credenziali del Servizio Pubblico di Identità Digitale - SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>) o con la **Carta Provinciale dei Servizi - CPS** (info: <https://www.servizionline.provincia.tn.it>).

10.1 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. **Nella dichiarazione si dovrà dichiarare:**
 - a) l'anno di prima immatricolazione / prima iscrizione;
 - b) il corso di frequenza per l'anno accademico 2021/2022 e l'eventuale variazione rispetto al corso frequentato l'anno precedente;
 - c) di aver presentato o meno domanda per la concessione di borsa **per lo studio universitario concesse da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche** per l'anno accademico 2021/2022.

Nel caso lo studente e la studentessa risultasse **richiedente borsa di studio**, la terza annualità del contributo sarà erogata solo in seguito alla conferma da parte del soggetto erogatore della non concessione della borsa per l'anno accademico 2021/2022. Nel caso in cui lo studente/studentessa risultasse invece beneficiario di borsa per il diritto allo studio si provvederà alla revoca della terza annualità del contributo e le annualità erogate non dovranno essere restituite.

Lo studente e la studentessa che risulta beneficiario di borsa di studio **prima della presentazione della dichiarazione** prevista dal presente CAPO, deve darne immediata e formale comunicazione agli Uffici provinciali.

d) i crediti formativi conseguiti e registrati nell'anno accademico 2020/2021 alla date riportate in Tabella 4. Ai fini dell'erogazione della **terza annualità** lo studente dovrà aver raggiunto il merito di seguito riportato:

Tabella 4

	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero
Data verifica merito	10 agosto 2021*	30 settembre 2021
Merito richiesto	80 crediti formativi (CFU/CFA)	il totale dei crediti previsti per il primo anno più 1/3 di quelli del secondo** <i>OPPURE</i> frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)**

* per comprovati e documentati motivi dovuti alla tipologia e specifica strutturazione del corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può essere posticipata al 30 settembre 2021.

** arrotondati per eccesso all'intero superiore

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti **all'estero**, lo studente e la studentessa dovrà presentare il certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2021 o la documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

Lo studente e la studentessa che **tra il primo e secondo anno** si fosse **trasferito ad altro corso o Ateneo** potrà ottenere l'erogazione della **terza annualità**, in presenza degli altri requisiti previsti, solo se alla data del **10 agosto 2021 (30 settembre 2021 per i corsi di studi all'estero)** avrà conseguito nel nuovo percorso di studi **almeno 80 crediti formativi** calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione oppure, ove non sono previsti i crediti, avrà raggiunto la frequenza di almeno il 75% di ciascuna delle due annualità del percorso di studio. **Saranno ritenuti validi esclusivamente i crediti formativi convalidati dal nuovo Ateneo/Istituto di iscrizione alla data sopra indicata. I crediti formativi conseguiti il primo anno del vecchio percorso di studi e non convalidati nel nuovo percorso di studi non saranno ritenuti utili ai fini del raggiungimento del merito previsto per l'erogazione della terza annualità.**

Nel caso in cui lo studente/studentessa **non avesse raggiunto il merito** non avrà diritto all'erogazione della terza annualità ma non dovrà restituire la seconda già ricevuta. La revoca sarà disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente.

Il bonus straordinario COVID-19, utilizzato dagli studenti e dalle studentesse nell'anno accademico 2020/2021 per il raggiungimento dei crediti per l'erogazione della seconda annualità del contributo, non sarà conteggiato nel numero di crediti maturati al 10 agosto 2021 (30 settembre 2021 per gli iscritti ad università estere).

2. Alla dichiarazione dovrà essere allegata:

a) per lo studente e la studentessa già beneficiario di un contributo in qualità di "fuori sede" copia del contratto di locazione **registrato presso l'Agenzia delle Entrate** a proprio nome o di un genitore oppure copia del verbale di assegnazione/contratto se si alloggia presso una residenza collettiva, della durata di **almeno 10 mesi continuativi** nel corso dell'anno accademico 2021/2022.

Lo studente e la studentessa che ha variato sede anche a causa del trasferimento in altro corso e/o Ateneo/Istituto dovrà presentare il contratto di locazione aggiornato. Nel caso tale variazione comportasse un cambiamento della condizione abitativa dello studente/studentessa, il contributo spettante sarà ricalcolato sulla base della nuova sede.

Il contratto di locazione deve presentare i seguenti requisiti:

- essere a titolo oneroso;
- essere intestato allo studente/studentessa, al genitore o co-intestato;
- riportare la data di inizio e fine della locazione;
- essere valido a norma di legge, quindi firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- essere munito della documentazione relativa all'avvenuta registrazione (comprese le eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri) presso l'Agenzia delle Entrate.

Per i contratti di alloggio all'estero non è richiesta la registrazione.

Nel caso in cui lo studente e la studentessa prenda alloggio a titolo oneroso **presso convitti, residence, istituti religiosi**, per il contratto non è richiesta la registrazione. Dal contratto, su carta intestata dell'Ente, devono essere riportati esplicitamente, oltre ai dati anagrafici dello studente/studentessa, il corrispettivo, il giorno di inizio e di termine del periodo di alloggio.

Gli studenti e le studentesse domiciliati presso **Residence, affittacamere, B&B e simili**, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza e l'affitto mensilmente pagato e/o le ricevute mensili dell'affitto pagato fino al completamento dei mesi di affitto.

Si rimanda alla lettura del paragrafo 4.2 per gli ulteriori dettagli relativi alla determinazione del contributo come studente "fuori sede" o "in sede".

- b) solo per studenti e le studentesse trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto in Italia: la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso;
- c) solo per studenti e le studentesse trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto all'estero: i seguenti documenti in lingua italiana o inglese :
 - documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente/studentessa, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
 - la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.
3. **L'importo della terza annualità del contributo sarà confermato o rideterminato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Successivamente all'esecutività del provvedimento di conferma o rideterminazione dell'importo di contributo spettante, il Servizio competente fornirà tutte le indicazioni per l'inoltro della domanda di liquidazione della terza annualità del contributo.**
4. In caso di mancata presentazione entro la scadenza sopra indicata, o negli ulteriori termini concessi dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la residua annualità del contributo sarà revocata. In tal caso le rate già ricevute non dovranno essere restituite.
5. In caso di presentazione, entro il termine sopra indicato, della dichiarazione o di altra documentazione incompleta o compilata in modo errato, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al dichiarante un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la documentazione sarà valutata in base a quanto acquisito agli atti.
6. In caso lo studente e la studentessa rinunciassero agli studi durante l'a.a. 2021/2022 o non ottenesse alcun credito, le annualità già erogate non dovranno essere restituite.

CAPO IV

Disposizioni comuni

11. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 di data 14 dicembre 2020, tutte le comunicazioni tra la Provincia e i soggetti privati richiedenti il contributo oggetto del presente Bando saranno inviate:

- alla casella di posta elettronica semplice (non PEC), nel caso in cui i destinatari della comunicazione non siano dotati di PEC, solo per gli atti di carattere non ricettizio (es. comunicazione di avvio procedimento, comunicazione di adozione provvedimento favorevole, promemoria delle scadenze indicate nel presente bando , ecc.). Per gli atti a carattere ricettizio, per i quali occorre quindi avere prova certa della loro ricezione da parte del destinatario (es. provvedimenti a contenuto negativo, richieste di documentazione integrativa con assegnazione di un termine per la relativa presentazione o trasmissione, preavviso di rigetto, ecc.), l'amministrazione provinciale invierà la comunicazione tramite posta raccomandata A/R;
- alla casella di PEC, per gli atti a contenuto ricettizio, nel caso in cui i destinatari della comunicazione abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC (eleggendo quindi domicilio digitale speciale). Può essere eletto domicilio digitale speciale l'indirizzo PEC di un soggetto terzo, ma non quella della società/ditta individuale propria o del terzo. Per gli atti di carattere non ricettizio le comunicazioni saranno avviate alla casella di posta elettronica semplice (non PEC) del destinatario.

12. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLO STUDENTE

Qualora si verificano variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, gli studenti e le studentesse dovranno darne tempestiva comunicazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema all'indirizzo mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, in particolare nei casi di:

- rinuncia agli studi
- mancato conseguimento dei crediti formativi
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (es. residenza, numero di telefono, e-mail, ecc.)
- eventuale ottenimento di borsa per lo studio universitario concessa da Atenei/Enti per il diritto allo studio o di altra borsa per lo studio universitario erogata da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche per l'anno accademico 2021/2022.

13. VERIFICA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

La Provincia autonoma di Trento effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente e dalla studentessa a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata dallo studente e dalla studentessa, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

La Provincia autonoma di Trento segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato.

Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

14. INFORMAZIONI

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, Via G. Gilli, 3 – 38121 Trento - telefono 0461 – 491377 - email: contributopac@provincia.tn.it - PEC: serv.formazione@pec.provincia.tn.it – pagina web: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma>.

15. PRIVACY

I dati e le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come da ultimo modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. L'informativa agli interessati verrà rilasciata in sede di presentazione della domanda di cui al CAPO I ed in sede di dichiarazione di cui al CAPO II e CAPO III.

Ai sensi della legge provinciale 23/1992, del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e secondo le linee guida del Garante della privacy, saranno pubblicati sui siti web istituzionali solo i dati personali necessari ai fini della trasparenza.

Ai sensi dell'art. 31 bis della l.p. 23/92 sarà pubblicato sul sito istituzionale e sul sito <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-il-sostegno-agli-studi-post-diploma> solo l'elenco finale dei beneficiari.

Gli elenchi degli ammessi con la relativa istruttoria e dei non ammessi al contributo non saranno pubblicati. E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.